

## **DISEGNO DI LEGGE**

**(EX DDL 413-465-508)**

**Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti e società italiani per beni forniti, lavori effettuati e servizi prestati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002**

### **RELAZIONE SEN. ROBERTO MURA**

Facendo seguito al testo unificato dei disegni di legge 413-465-508 da me presentato a Codesta Commissione il 19 maggio 2010 che ha già ricevuto il parere consultivo favorevole delle altre Commissioni tranne quello della V Bilancio, nonché per gli avvenimenti succedutisi in questi mesi, al fine di rendere chiaro e togliere qualsiasi dubbio di interpretazione sull'argomento, ripropongo il testo unificato con alcune modifiche riguardanti esclusivamente quanto di competenza della V Commissione:

- Al punto 7 dell'art.4 l'attività della Commissione è ridotta ad un anno al fine di accelerare l'iter delle pratiche da esaminare;
- Al comma 11 dello stesso articolo è ben specificato che i componenti la commissione parteciperanno a titolo gratuito e quindi senza oneri per lo Stato;
- Al comma 1 dell'art. 5 il termine di presentazione delle domande viene ridotto a 60 giorni dall'entrata in vigore della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale;
- Al comma 8 dello stesso articolo viene determinato il termine di escussione della garanzia ed i soggetti titolati al procedimento;
- L'art.6 è stato modificato tenendo conto di un fattore importante e cioè che gli oneri derivanti dal presente Disegno di Legge scatteranno dopo cinque anni dall'avvenuta concessione della garanzia e solo nel caso che essa venga escussa per il mancato pagamento del credito. Esso ricalca quanto disposto in altro caso con D.L. n. 78/2010. Art.17 infatti anche nel nostro caso gli oneri derivanti scatterebbero solo nel caso di una eventualità.

L'importanza del presente Disegno di Legge, comunque si evolvesse la situazione libica, è manifestamente evidente per le seguenti due ragioni:

- con l'analisi della documentazione creditoria da parte della commissione paritetica italiana lo Stato e le proprie Istituzioni sarebbero messe nelle condizioni di conoscere l'entità precisa di ciascun credito secondo norme di diritto e di giustizia, cosa non avvenuta sino ad oggi;
- verrebbe rispettato lo stato di diritto e i dettami della nostra Carta Costituzionale, in special modo quanto contenuto nell'art. 35, secondo il quale è un dovere dello Stato tutelare, difendere e garantire il lavoro italiano all'estero.

Dopo gli ultimi avvenimenti in Libia sarebbe auspicabile quanto già fatto anni addietro dalla Francia e dalla Germania nei confronti dell'Iran col congelamento degli investimenti libici in Italia e soddisfare i crediti delle imprese italiane.

Confido nella Vostra sensibilità per una sollecita approvazione dell'articolato ,come da me di seguito predisposto, al fine di porre termine ad un'ingiustizia che si protrae da decenni nei confronti dei nostri concittadini.

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Art. 1.**

#### *(Garanzia sovrana dello Stato)*

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 450 milioni di euro e per la durata di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

### **Art. 2.**

#### *(Beneficiari)*

1. Ai benefici della presente legge accedono le persone fisiche e giuridiche italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia a favore di ditte private, Enti ed Istituzioni Governative libiche dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, e perduti a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.

Da tale beneficio sono esclusi coloro facenti parte della comunità italiana in quel Paese che già hanno usufruito di indennizzi da parte dello Stato italiano

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute da cittadini italiani.

3. Sono esclusi dai benefici del comma 1 tutte quelle aziende che per ragioni proprie o di politica aziendale hanno concordato con le autorità libiche i propri crediti.

### **Art. 3.**

#### *(Accertamento dei crediti)*

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli Affari Esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono riportati alla lira italiana al tasso di cambio indicato dal bollettino ufficiale dell'Ufficio italiano dei cambi alla data di insorgenza del credito, e da questa convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi,

vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati alla data di insorgenza del credito sino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *(Commissione paritetica)*

1. La Commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le associazioni di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo – libici (AIRIL).

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero delle Economia e delle Finanze designato dal Ministro delle Economia e delle Finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell' Economia e delle Finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riunioni della commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascun componente effettivo della commissione è designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della commissione medesima. Per le funzioni di segretario la Commissione si avvale di funzionari del Ministero delle Economia e delle Finanze.

6. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.

7. I lavori della Commissione devono terminare entro un anno dall'insediamento.

8. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

9. Il verbale delle sedute della Commissione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni della Commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

11. La partecipazione alla Commissione è svolta a titolo gratuito.

#### Art. 5.

##### *(Procedure e presentazione delle domande)*

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge possono presentare domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, indicando da quale associazione, tra quelle previste dall'articolo 4, intendono essere rappresentati. Eventuali documenti integrativi attestanti l'insorgenza del credito dovranno essere allegati alla domanda.

2. La commissione paritetica di cui all'articolo 4, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli Affari Esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.

3. Il presidente della Commissione paritetica decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

4. Il presidente della Commissione paritetica, su richiesta di un componente della commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della Commissione paritetica trasmette al Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della Commissione medesima, i verbali delle sedute stesse, dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

7. La garanzia sovrana decade automaticamente nel caso che il credito vantato da ciascuna impresa sia stato pagato integralmente durante i cinque anni.

8. L'escussione della garanzia potrà avvenire solo dopo cinque anni dalla data di emissione della stessa, a semplice richiesta da parte del titolare di tale diritto o dal rappresentante legale di Istituto finanziario o bancario al quale la garanzia stessa fosse stata ceduta.

#### Art. 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n.67, convertito in legge dall'articolo 1 comma 1, della legge 22 giugno 2010, n.99. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'art 31 della medesima legge.